

## **LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA PER VOLUME D'AFFARI NON CONGRUO: ANALISI ASPETTI PRINCIPALI**

A seguito delle forme di collaborazione tra Fisco e contribuente introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (compliance fiscale), l'Agenzia delle entrate, con un Provvedimento datato 08 novembre 2017, ha dettato le regole per la comunicazione ai contribuenti delle anomalie derivanti dal confronto tra i dati indicati nel quadro VE del modello IVA 2016 e i dati comunicati con lo spesometro annuale del 2015 (l'Amministrazione Finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso al fine di verificare la propria posizione e questi, se del caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato). Vi è da dire che alcuni soggetti hanno già ricevuto le comunicazioni di anomalia che l'Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere all'indirizzo PEC dell'azienda (se registrato nella banca dati INI-PEC) ovvero, in mancanza, tramite posta ordinaria (nel Cassetto fiscale del soggetto è sempre presente il dettaglio della comunicazione). Dal punto di vista pratico la comunicazione di anomalia contiene i seguenti elementi:

- 1) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- 2) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- 3) Codice atto;
- 4) ammontare delle operazioni comunicate dai clienti e totale delle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali comunicate dallo stesso contribuente (i dati sono al netto dell'IVA ed estrapolati dal modello polivalente);
- 5) modalità di consultazione degli elementi informativi.

E' utile rammentare che i dati e le informazioni oggetto della comunicazione saranno messi a disposizione della Guardia di Finanza (vi potrebbero pertanto essere dei controlli mirati).

Al fine di poter richiedere informazioni il contribuente può:

a) rivolgersi a un Centro di Assistenza Multicanale (CAM; numero 848.800.444 da telefono fisso (si applica la tariffa urbana a tempo), e numero 06/96668907, da cellulare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17);

b) recarsi presso un ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di ricezione della comunicazione il contribuente deve appurare la validità della contestazione ed operare come segue:

a) se la comunicazione è esatta provvedere a regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni (occorre presentare apposita dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte e gli interessi riportando nel modello F24 il codice atto relativo);

b) se la comunicazione non è corretta è utile fornire le dovute spiegazioni all'Agenzia delle Entrate (anche attraverso intermediario abilitato) utilizzando il canale telematico CIVIS e chiedere l'annullamento della contestazione (un esempio di scuola relativo ad informazioni che possono portare a chiudere la situazione di anomalia è quello riguardante una fattura non inserita nello spesometro dell'anno contestato perché già inserita nell'anno precedente). E' importante sottolineare che, a seguito delle novità che hanno interessato il ravvedimento operoso, in caso di effettivo errore il contribuente può correggere i propri errori beneficiando della riduzione delle sanzioni (in base alla data di regolarizzazione della violazione) a prescindere dall'inizio di contestazioni o controlli da parte dell'Agenzia, salvo la notifica di un atto di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità 36-bis, 54-bis oppure esiti di controllo formale 36-ter. Per concludere occorre rammentare che, in caso contrario, quando il contribuente non vuole o è in grado di dare informazioni più specifiche agli Uffici, questi decideranno se iniziare un'attività ispettiva, attraverso l'emissione di un avviso di accertamento.

**CELESTE VIVENZI**